

## Edizione di giovedì 15 settembre 2016

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Reddito della stabile organizzazione con le regole del transfer price](#)

di Fabio Landuzzi

### AGEVOLAZIONI

[Il super ammortamento segue i coefficienti del D.M. del 1988](#)

di Alessandro Bonuzzi

### IMPOSTE INDIRETTE

[Il contratto di residence: differenze rispetto ai B&B e alle locazioni](#)

di Leonardo Pietrobon

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Le quote societarie in regime di comunione legale](#)

di Enrico Ferra

### AGEVOLAZIONI

[Le novità sulla detrazione Irpef delle spese di istruzione](#)

di Luca Mambrin

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: la deontologia professionale](#)

di Stefano Maffei

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Reddito della stabile organizzazione con le regole del transfer price**

di Fabio Landuzzi

Come noto, il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “**Decreto internazionalizzazione**”) è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della **stabile organizzazione in Italia** di soggetti esteri contenuta nell’articolo 152 del Tuir.

La materia è peraltro in **continua evoluzione** nel panorama internazionale nell’ambito del **progetto BEPS** anche in virtù della pubblicazione recente nella versione finale del documento intitolato “**Action 7 – Preventing the artificial avoidance of PE status**” da cui deriva una revisione del testo dell’articolo 5 del **modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni** in merito alla definizione stessa di stabile organizzazione.

Un aspetto interessante, sul quale ci siamo in parte già soffermati ma per trattare gli aspetti contabili che vi sono connessi, attiene alle **modalità con cui deve essere determinato il reddito imponibile** della stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero.

Ebbene, l’articolo 152, comma 1, del Tuir, come noto, prescrive che il reddito vada determinato, **applicando le disposizioni del Tuir**, e sulla base di un **apposito rendiconto economico** e patrimoniale da redigersi secondo i **principi contabili previsti per i soggetti residenti** aventi le stesse caratteristiche. Si tratta della traduzione contabile del **principio affermato in ambito Ocse** e che va sotto il termine di “*functionally separate entity*” ovvero la visione della stabile organizzazione come **un’entità indipendente e separata dalla casa madre**, i cui rapporti devono perciò essere regolati secondo **principi di libera concorrenza**.

Infatti, l’**articolo 7 del modello Ocse di Convenzione** contro le doppie imposizioni prevede che le operazioni fra la stabile organizzazione e la sua casa madre devono essere regolate secondo principi di libera concorrenza, proprio come se fossero **imprese tra loro indipendenti**: tradotto, significa che ai rapporti fra la stabile organizzazione e la casa madre devono essere applicati gli **stessi canoni prescritti dall’Ocse per le imprese appartenenti allo stesso gruppo in materia di transfer price**. Alla stabile organizzazione dovranno essere perciò attribuiti profitti come se si trattasse di una **entità indipendente e distinta dalla casa madre** da cui essa promana e di cui è un braccio operativo situato in Italia.

L’Ocse, a tale riguardo, propone nel documento intitolato “*Report on Attribution of Profit to Permanent Establishments*” un **approccio operativo** denominato “*Authorised OECD Approach*” (in breve, “AOA”) il quale si fonda essenzialmente su **due fasi**.

- La **prima fase** implica l'esecuzione di un'**analisi funzionale della stabile organizzazione**, che ne descriva quindi le **funzioni svolte**, i **rischi assunti** ed i **beni utilizzati** nell'attività che è chiamata ad eseguire. Si tratta ovviamente di beni di cui ha una **disponibilità e titolarità economica**, e non certo giuridica, la quale appartiene infatti alla casa madre. In questa fase una particolare attenzione dovrà essere rivolta anche al **fondo di dotazione** della stabile organizzazione, il quale dovrà essere **congruo rispetto alle esigenze** connesse alle attività che è chiamata a svolgere, ai rischi che assume ed ai beni che impiega.
- La **seconda fase** di questo procedimento è invece direttamente volta a individuare criteri che consentano una **quantificazione del reddito** della stabile organizzazione in linea con il **principio di libera concorrenza**; perciò, si applicheranno le stesse metodologie e gli stessi criteri che sono prescritti dalle **Linee guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento**.

*Per approfondire le problematiche relative alla stabile organizzazione vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

Seminario di specializzazione  
**LA STABILE ORGANIZZAZIONE E  
GLI SVILUPPI DI PRASSI E GIURISPRUDENZIALI**

Bologna      Milano      Treviso      Verona

►►

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il super ammortamento segue i coefficienti del D.M. del 1988***

di Alessandro Bonuzzi

Per individuare se un **bene strumentale** rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina sul **super ammortamento** si deve comunque far riferimento al relativo **coefficiente** di ammortamento previsto dal **D.M. 31 dicembre 1988** verificando che **non** sia inferiore alla soglia del **6,5%**.

Lo ha chiarito la [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 74/E](#) di ieri.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 91, della L. 208/2015 ha introdotto un'agevolazione per tutte le imprese e i professionisti che prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei canoni di **leasing**, una **maggiorazione del 40%** del costo di acquisizione dei **beni materiali strumentali nuovi** (cd. super ammortamento).

Il beneficio ha carattere **temporaneo** giacché, salvo proroghe, sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al prossimo **31 dicembre**.

Risultano però **esclusi** dall'ambito applicativo della maggiorazione:

- i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento **inferiori** al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- alcuni beni particolari indicati all'allegato numero 3 alla legge di Stabilità 2016.

Il caso oggetto della risoluzione in commento riguarda una società esercente l'attività di **distribuzione di gas naturale**, la quale applica, ai fini dell'ammortamento fiscale di alcuni beni, il disposto dell'**articolo 102-bis** del Tuir rubricato *"Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate"*.

Ebbene, atteso che le aliquote fiscali individuate dalla norma del Tuir sono **diverse** rispetto a quelle stabilite dal D.M. del 1988, il dubbio dell'istante era quale delle due "fonti" bisognasse prendere a riferimento ai fini del **confronto** con la soglia del 6,5%.

Sul punto la risposta dell'Agenzia è chiara: per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal **decreto ministeriale** e non a quelli determinati in applicazione dell'articolo 102-bis del Tuir.

Coerentemente con tale linea interpretativa, viene altresì precisato che la **maggiorazione** del 40%, ove spettante, deve essere **agganciata** ai coefficienti stabiliti dal D.M., non rilevando a tal fine i coefficienti di cui all'articolo 102-bis.

Pertanto, questi principi trovano applicazione anche per i **beni gratuitamente devolvibili** di cui all'articolo 104 del Tuir, secondo cui le relative quote di ammortamento sono determinate *"dividendo il costo dei beni (...) per il numero degli anni di durata della concessione (...)"*.

Pertanto, anche per questi beni, sia ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo dell'agevolazione che della fruizione della maggiorazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal **decreto ministeriale**.



## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Il contratto di residence: differenze rispetto ai B&B e alle locazioni***

di Leonardo Pietrobon

Il contratto di alloggio in *residence* rientra nella **categoria giuridica dei contratti atipici**, a prestazioni corrispettive, con **contenuto misto**. Essendo come detto un negozio atipico – e cioè non disciplinato organicamente sia dal codice civile, sia da una norma (legge) speciale – trova la sua legittimazione giuridica nel disposto del secondo comma dell'articolo **1322 del codice civile**, secondo cui “*Le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*“.

Dal punto di vista sostanziale, si definisce, quindi, contratto di *residence la cessione in godimento di un appartamento ammobiliato*, unitamente all'inclusione di **alcuni servizi accessori**, aventi natura specificamente alberghiera, ma **propri e caratteristici della natura residenziale** della prestazione offerta, a **fronte di un corrispettivo** in danaro comprensivo anche del costo dei predetti servizi.

Dall'analisi del contratto in parola, si può notare la **promiscuità delle prestazioni** ivi contenute che prevedono, **oltre al godimento dell'immobile**, alcune **prestazioni di servizi finalizzate proprio a rendere ancora più confortevole e comodo tale godimento** da parte del residente, concetto che tuttavia non deve essere confuso con quello di B&B.

Dal punto di vista normativo, a seguito di una prima elaborazione giurisprudenziale, il Legislatore ha varato una prima **disciplina organica per il contratto di residence** e cioè la **legge (quadro) 217/1983**. Tale normativa definiva “*le residenze turistico alberghiere, come esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina*“. Tale normativa generale demandava alle leggi regionali l'individuazione dei criteri volti alla classificazione delle diverse strutture ricettive, tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. La legge in parola è stata **poi abrogata dall'articolo 11 della L. 135/2001**, legge di riforma della legislazione nazionale del turismo, la quale ha comunque **demandato alle Regioni il compito di legiferare in materia con leggi regionali ad hoc** e alle quali, singolarmente, si rinvia, per un esame più approfondito.

Le **prestazioni accessorie dei servizi** inclusi nel contratto di *residence* vengono regolamentate da due **figure contrattuali tipiche**: il contratto di **prestazione d'opera** e quello di **somministrazione di servizi**. Al riguardo e in un'ottica generale, occorre altresì rilevare che,

considerata la natura e la finalità del negozio in esame, i **servizi a questo riferibile perdono la loro caratteristica di accessorietà**, assumendo **così un rilievo paritetico rispetto all'obbligazione rappresentata dal godimento dell'immobile**. La presenza dei **servizi accessori**, nel contratto di *residence* – il cui onere spetta al concedente – **rappresenta la principale differenza con il contratto di locazione di immobile arredato** e con quello di **locazione stagionale**; in tali due ultime fattispecie, infatti, **l'obbligazione principale** è rappresentata dal **godimento dell'immobile** contro il pagamento del canone di locazione, mentre nel contratto di *residence* **l'obbligazione concerne anche servizi accessori** al godimento dell'immobile, che assumono – come detto – un rilievo paritetico. In altri termini, quindi, l'utilizzo della nomenclatura “accessori” non appare del tutto corretta per i motivi di cui sopra.

Nel contratto di *residence* i servizi “accessori” sono rappresentati, ad esempio:

- dal **ricevimento della posta**;
- dal **servizio di portierato diurno e notturno**;
- dalla **fornitura della biancheria della camera** e del bagno e la loro **sostituzione periodica**,
- dalla **ripulitura ed il riassetto dei locali** concessi in godimento;
- dalla dotazione di **suppellettili per l'utilizzo della cucina** ed il loro **lavaggio e riassetto**;
- dalla **somministrazione delle utenze** relative all'acqua, alla luce elettrica, al riscaldamento ed al gas.

Ciò che emerge quindi è una netta distinzione tra il contratto di *residence* e quello di B&B o della locazione, in quanto:

- **rispetto al B&B non vi è obbligo di alcuna somministrazione di alimenti e bevande** nella prima colazione;
- **rispetto alla locazione, invece, come visto non vi è il mero godimento dell'immobile.**

La giurisprudenza ha, quindi, determinato che i **servizi accessori inclusi nel contratto di residence hanno natura specificatamente alberghiera** e che in tale ottica **non vi è limitazione alcuna**, salvo la loro **contrarietà alla legge e in particolare all'ordine pubblico e al buon costume**.

Un'ulteriore caratteristica del contratto di *residence* è rappresentata dalla **sua durata transitoria** nel tempo; **tal contratto**, infatti, anche in rapporto all'elevato costo, **è finalizzato a soddisfare esigenze dell'utente di carattere temporaneo**, talvolta riferibili a quelle per un **breve soggiorno di vacanza**. La **durata del contratto è lasciata alla libera determinazione delle volontà delle parti** contraenti, ai sensi dell'articolo 1322, comma 1, del codice civile, il quale, nel **riferirsi genericamente al contenuto dei contratti**, fa evidentemente implicito riferimento anche all'eventuale loro durata, disponendo che: “*Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge*”. Ciò significa che, **non esistendo norme che limitino nel tempo la durata del contratto di residence**, le parti sono libere di autodeterminarsi a loro piacimento.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un B&B vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI  
BED & BREAKFAST E DELLE CASE VACANZA**

Latina      Modena      Napoli      Palermo      Pisa      Rimini      Venezia

►►



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Le quote societarie in regime di comunione legale***

di Enrico Ferra

La tassazione dei redditi dei beni che formano oggetto della **comunione legale** dei **coniugi** è un tema che genera molte incertezze interpretative in ambito tributario, in quanto le definizioni normativamente attribuite agli acquisti, ai frutti e ai proventi di cui agli articoli 177 e 179 cod. civ. non consentono l'immediato collegamento con l'articolo 4, comma 1, lett. a), del Tuir, che parla di “*beni che formano oggetto della comunione*” rinviando genericamente agli articoli 177 e seguenti del codice civile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del Tuir “*i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare*”.

L'articolo 177 cod. civ. appare invero piuttosto articolato e propone due ipotesi di comunione in funzione del momento in cui determinati **incrementi** si realizzano.

In base a tale norma, infatti, costituiscono oggetto:

- della **comunione immediata**, di cui alla lettera a), gli **acquisti** compiuti dai due coniugi insieme o separatamente **durante il matrimonio**, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- della **comunione de residuo**, di cui alle lettere b) e c), i **frutti** dei beni propri di ciascun coniuge e i **proventi** della loro attività separata, se ed in quanto esistenti **alla data di scioglimento della comunione**.

Si rende pertanto necessario un preciso coordinamento tra le due norme al fine di stabilire se taluni incrementi patrimoniali non espressamente contemplati dalla disciplina civilistica, come i **diritti di credito** e le **partecipazioni sociali**, siano qualificabili come “beni” (ed eventualmente riconducibili alla comunione immediata ovvero a quella *de residuo*) consentendo di trarre le opportune conseguenze ai fini tributari. Ciò in quanto la rigida **separazione** effettuata dal legislatore tra i beni che ricadono nella sfera personale rispetto a quelli che cadono nel regime della comunione legale non consente di dedurre con immediatezza che, ad esempio, le quote di partecipazione societaria sottoscritte da uno solo dei coniugi non debbano considerarsi oggetto della comunione in quanto costituenti **investimenti personali** del socio.

In altri termini, nel processo interpretativo di tali fonti di ricchezza è necessario che la

comunione legale non costituisca un mero indizio dell'esercizio in comune di attività economica, ma una “**prova**” del possesso di un determinato reddito da parte del nucleo familiare.

Nel caso specifico delle **partecipazioni sociali**, tra le varie teorie emerse al riguardo, appare particolarmente interessante quella rappresentata dall'IRDCEC nel **Documento n. 26 del 2013**, ove si pongono in rilievo, da un lato, lo **status** del socio – quindi l'elemento “personale” insito in una determinata partecipazione – e, dall'altro, la natura dell'**investimento**.

La distinzione fra partecipazioni in **società di capitali** e in **società di persone**, detenute da uno dei coniugi in regime di comunione legale, viene fatta proprio muovendo da tali presupposti. Evidenzia, infatti, il citato documento come le soluzioni individuate per le prime siano sostanzialmente unanimi, in quanto risulta prevalente la finalità dell'investimento del capitale e dunque la riconducibilità delle stesse alla **comunione immediata**; diversamente, per le partecipazioni in **società di persone** le principali incertezze deriverebbero dalla peculiarità della natura giuridica del rapporto sottostante le quote di partecipazione nonché dalla necessità di condividere con il coniuge l'assunzione della responsabilità **illimitata** insita nello **status** di socio.

Le iniziali incertezze espresse dalla giurisprudenza di merito sono state successivamente risolte dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 2736/2001**, ove è stato evidenziato che “*tutti gli acquisti operati dai coniugi in regime di comunione legale, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio, entrano a far parte della comunione legale, con la sola esclusione dei casi eccettuati espressamente previsti dalla legge [...] e poiché, d'altronde, l'acquisto di quote sociali e del relativo reddito non risulta annoverato nei casi eccettuati, ne consegue che, alla stregua delle disposizioni codicistiche, lo stesso deve ritenersi soggetto al regime proprio della comunione legale*”.

Per la Corte, peraltro, lo stesso concetto di “bene” non può che assumere una connotazione talmente ampia da ricoprire qualsiasi **utilità giuridicamente e patrimonialmente apprezzabile**: come per le azioni, la prevalenza del carattere di investimento e dell'aspetto patrimoniale rispetto all'elemento “personale” connesso allo **status** di socio rende le quote di partecipazione in società di persone del tutto rispondenti alla categoria di “acquisti” prevista dall'articolo 177 cod. civ. con la conseguente imputazione dei relativi redditi pro quota in applicazione dell'articolo 4 del Tuir.

Più di recente la Corte è tornata sul tema riconducendo nuovamente la quota sociale alla nozione di “**bene mobile**”. Nella **sentenza n. 2569/2009** è stato infatti chiarito che, ferma la distinzione tra la titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società partecipata, lo **status** di socio attribuisce al partecipante di una società di persone una posizione giuridica qualificabile non in termini di diritto di credito, ma di **mera aspettativa economica** legata all'eventualità che, allo scioglimento del vincolo sociale, il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da remunerare l'investimento effettuato. In ragione di ciò costituiscono oggetto della comunione legale sia l'**iniziale partecipazione** di uno dei

coniugi ad una società di persone sia i suoi **successivi aumenti**, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi.

Ad oggi pertanto **non** pare sussistere un'**incompatibilità** interpretativa delle azioni e delle quote a costituire oggetto della comunione legale tra i coniugi. Sembra invero che il regime della comunione legale insista su tali strumenti partecipativi in egual misura in quanto, in entrambi i casi, l'aspetto patrimoniale **prevale** sull'aspetto personale.

*Per approfondire il ruolo del professionista nella pianificazione patrimoniale dei propri clienti vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING** ►►

Bologna      Milano      Verona

## AGEVOLAZIONI

---

### **Le novità sulla detrazione Irpef delle spese di istruzione**

di Luca Mambrin

Come noto, a decorrere dall'anno 2015 per effetto delle **modifiche** introdotte dalla L. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state **riformulate** le disposizioni del Tuir riguardanti **la detrazione per le spese di istruzione**; in particolare è stato modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e) ed è stato inserita nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina **la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria** mentre la successiva **lettera e-bis**) disciplina la detrazione delle spese “*per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62*”.

In particolare viene prevista la **detrazione**, nel **limite di euro 400** per alunno o studente, per **le spese di istruzione sostenute per la frequenza**:

- **di scuole dell'infanzia** (scuola materna),
- **del primo ciclo di istruzione**,
- **della scuola secondaria di secondo grado**,

del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della L. 60/2000.

La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione **non** sia cumulabile con quella prevista per **le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa**, prevista invece dall'articolo 15, comma 1, lett. i-octies, del Tuir.

Nella **circolare n. 3/E/2016** sono stati forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate **i criteri** per distinguere le **spese per la frequenza scolastica**, ammesse in detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.

Rientrano nella previsione della **lettera e-bis**):

- **le tasse**,
- **i contributi obbligatori**,
- **i contributi volontari**,

- le altre erogazioni liberali,

deliberati **dagli istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies), quali ad esempio **la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica**.

Rimane, in ogni caso, **escluso dalla detrazione** l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Relativamente alle spese sostenute per **la mensa scolastica** già nella **circolare n. 18/E/2016** era stato precisato che:

- le spese sostenute sono detraibili anche quando **il servizio viene reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola**; non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- ai fini della detrazione, **la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento, quale la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Nel caso in cui per l'erogazione del servizio sia previsto **il pagamento in contanti o con altre modalità** (ad esempio, bancomat) o **l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico**, la spesa potrà essere documentata mediante **attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che **certifichi l'ammontare delle spese sostenute nell'anno e i dati dell'alunno o studente**. Tale attestazione è esente da **imposta di bollo**, come anche esente è l'istanza presentata dal genitore per la richiesta dell'attestazione;
- la **detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa**; nel caso in cui **il documento sia intestato al figlio**, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la possibilità di annotare sul documento di spesa una percentuale diversa di ripartizione.

Nella recente **risoluzione n. 68/E/2016** l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sul tema fornendo ulteriori precisazioni in merito alla detraibilità delle spese sostenute **per i servizi scolastici integrativi** e per **il servizio di scuolabus**.

Per quanto riguarda le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi il documento di prassi ha ammesso la detrazione, sempre nel rispetto del limite complessivo di spesa di euro 400, anche per:

- **l'assistenza al pasto;**
- **il pre e post scuola.**

Tali servizi, pur se forniti in **orario extracurricolare**, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Infine l'Agenzia **ha negato** invece **la detrazione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico** (scuolabus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, in quanto *"risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione"*.



## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### **Professionisti e LinkedIn: la deontologia professionale**

di Stefano Maffei

Siamo giunti all'ultimo numero della mia rubrica con i consigli per il profilo Linkedin. **Se il vostro profilo è ancora in uno stato confusionale non avete speranze**, e l'unica cosa che vi resta è contattare EFLIT per una consulenza *ad hoc*. **Come ho scritto da mesi, se avete un profilo LinkedIn deve essere in ordine**: è una semplice questione di professionalità, oltre che un investimento sulla vostra *online identity*.

Il consiglio di oggi riguarda i rapporti tra *LinkedIn e deontologia professionale*.

Le informazioni che pubblicate sul vostro profilo *LinkedIn* soggiacciono alle regole deontologiche e, ovviamente, al dovere di corretta informazione. **In breve, quello che scrivete deve essere vero**. Per gli avvocati, la normativa di riferimento è l'art. 35 mentre per i commercialisti è art. 44 (ammettiamolo: un ripassino del codice deontologico di tanto in tanto può servire). Scrivere sul profilo *LinkedIn* "sono il miglior commercialista della città" oppure "fornisco servizi legali gratuiti per i primi dieci clienti" è ovviamente scorretto, ma non credo che vi passerà mai per la testa.

**Altri sono invece i problemi più concreti.**

In primo luogo, se siete avvocati è scorretto menzionare il **nome di un cliente**. Per i commercialisti, il divieto opera solo se il cliente non ha prestato il proprio consenso.

In secondo luogo, indicare competenze/*skills* in settori di interesse è assolutamente lecito e non rischiate sanzioni disciplinari. Tuttavia, le frasi "**Specializzato in...**" e "**Esperto in...**" sarebbero, secondo alcuni, problematiche – specialmente per gli avvocati – in assenza di un effettivo riconoscimento della competenza medesima. Poco male: se conoscete bene una certa materia, indipendentemente dalle certificazioni ufficiali, potete senz'altro indicarlo sul profilo, esattamente come fareste sul vostro *curriculum vitae*.

Se intendete **scrivere raccomandazioni per un collega su LinkedIn, fatelo soltanto sulla base di una effettiva conoscenza** (e non in vista di uno scambio di favori reciproci).

L'ultimo consiglio è quello di aggiungere un breve *disclaimer* nella sezione "suggerimenti su come contattarvi". **Il mio – ideale per gli avvocati – recita più meno così (ed è in inglese)**.

*You are more than welcome to contact me via email*

*Please note that contacting me does not create or constitute a lawyer-client relationship. Please do not include any confidential information in your communications. The information on my LinkedIn profile is not, nor is it intended to be, legal advice. You should contact a local lawyer in your own Country or wherever you think you may have a claim to be brought before the courts.*

**Dalla settimana prossima riprenderò la mia consueta rubrica di [business English](#), sempre il giovedì. Ricordate che questi sono gli ultimi giorni per **iscriversi** alla **visita di studio a Londra** (incontri con avvocati, osservazione di processi con giuria, accesso a carcere e Corte suprema) che si terrà dal 26 al 30 ottobre con EFLIT. Fatelo in pochi istanti dal sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).**

*Special Event*

# ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & ACCOUNTING ►►